

Lavoratori stranieri – Proroga validità dei permessi di soggiorno – Chiarimenti Inps

12 Marzo 2021

L'Inps, con l'allegato messaggio n. 895/2021 (non ancora pubblicato sul sito dell'Istituto), ha fornito chiarimenti in merito all'ulteriore proroga per la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri disposta dal [decreto legge n. 2/2021](#) (già estesa, da ultimo, al 31 dicembre 2020 dal precedente d.l. n. 125/20), al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.

Nel rammentare che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 del citato decreto, i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al **30 aprile 2021**, l'Istituto chiarisce che sono prorogati per legge, fino alla medesima data, per quanto di interesse, anche:

- i termini per la **conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale**;
- le **autorizzazioni al soggiorno** previste all'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 (TU sull'immigrazione);
- la validità dei **nulla osta rilasciati per lavoro in casi particolari** (ricerca, Blue card, trasferimenti intra-societari, previsti dagli articoli 27 e ss., del d.lgs. n. 286/1998);
- i **permessi di soggiorno** di cui agli artt. 22 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato per straniero residente all'estero), 24 (lavoro stagionale), 26 (lavoro autonomo) e 30 (motivi familiari), del d.lgs. n. 286/1998, nonché le richieste di conversione

[43915-Mess. Inps n. 895-21.pdf](#)[Apri](#)